

## **REGOLAMENTO del COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

### **Art. 1**

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento, costituito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto d'Ateneo, ha lo scopo di:

- a) coordinare i rapporti dei Dipartimenti tra loro e con gli organi dell'Amministrazione centrale;
- b) armonizzare i programmi di sviluppo dei Dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse;
- c) formulare proposte ed esprimere pareri su richiesta degli organi centrali di governo in merito ai criteri di attribuzione e di ripartizione ai Dipartimenti di risorse finanziarie, logistiche e di personale tab;
- d) svolgere altri compiti affidati dagli organi centrali di governo nell'ambito delle funzioni consultive attribuitegli dallo Statuto.

### **Art. 2**

Il Collegio dei Direttori è composto da tutti i Direttori pro-tempore di Dipartimento.

La validità delle adunanze del Collegio dei Direttori è regolamentata dall' Art. 43, cc. 1 e 2, dello Statuto d'Ateneo.

In caso di impedimento, ciascun Direttore può farsi rappresentare dal Direttore vicario del proprio Dipartimento oppure da un delegato, con diritto di voto, che sia docente membro della Giunta del Dipartimento.

### **Art. 3**

Il Collegio dei Direttori è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta.

La riunione per l'elezione del Coordinatore è convocata dal Decano del Collegio, nei quindici giorni immediatamente successivi alla data di scadenza del mandato o cessazione dall'incarico del Coordinatore uscente, per qualunque motivo avvenuta, e si svolge entro quindici giorni dalla convocazione.

Il Coordinatore viene designato dal Collegio, di norma con elezione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancato raggiungimento, in prima votazione, della maggioranza richiesta, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale il più giovane di età.

Il Coordinatore è nominato con decreto rettorale, rimane in carica per la durata del suo mandato da Direttore di Dipartimento ed è rieleggibile consecutivamente per non più di una volta.

Il Coordinatore convoca (almeno quattro volte per anno accademico, e comunque quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Collegio) e presiede le riunioni del Collegio, ne attua le delibere e lo rappresenta dinanzi agli Organi accademici.

Spetta altresì al Coordinatore formulare l'ordine del giorno delle riunioni del Collegio, sentite anche le esigenze espresse dai membri del Collegio stesso.

#### **Art. 4**

In seno al Collegio si costituisce una Giunta composta dal Coordinatore e da due componenti del Collegio.

La designazione della Giunta avviene nella prima riunione convocata e presieduta dal Coordinatore dopo la nomina rettorale, con apposito punto all'ordine del giorno, di norma con votazione a scrutinio segreto, tra coloro che si dichiarano preventivamente disponibili all'incarico. Sono designati i due componenti che conseguono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta designato il più anziano nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale il più giovane di età.

I membri della Giunta sono nominati con decreto rettorale, durano in carica per la durata del loro mandato da Direttore di Dipartimento e sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta.

La Giunta affianca il Coordinatore nella sua attività, lo coadiuva nella definizione degli ordini del giorno; suoi membri possono essere incaricati di riferire su specifici problemi.

#### **Art.5**

Il Rettore e il Direttore Generale sono ordinariamente invitati alle riunioni del Collegio. A tal fine, è cura del Coordinatore del Collegio trasmettere loro gli ordini del giorno delle riunioni.

Il Coordinatore può, sentita la Giunta, invitare alle sedute, in veste di esperti, persone non appartenenti al Collegio, al fine di consultarle su temi di loro competenza.

#### **Art.6**

Il Collegio può articolarsi in gruppi di lavoro, coordinati di norma da un membro della Giunta, finalizzati allo studio di specifici problemi o aree di problemi. I gruppi di lavoro riferiscono al Collegio nel suo insieme.